



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 15 del 27 / 01 / 2023**

Oggetto: Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n. 4082/2022 resa nel giudizio R.G.L n.1370/2019 promosso dai dipendenti F. P. – B. A. – Z. A. – Z. F. P. per il riconoscimento di mansioni superiori, e conseguente esecuzione del relativo giudicato.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001-530-int/23 del 26/01/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 27/02/2019 i dipendenti F. P. – B. A. – Z. A. – Z. F. P. , già inquadrati al 2° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, hanno adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati al livello 4° dal 2014 o, in subordine al livello 3° sempre dal 2014, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente hanno chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

L'AMAP S.p.a., all'esito della espletata istruttoria per il tramite del Servizio Societario competente, si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'avv.to Benedetto Mandalà contestando il fondamento delle pretese azionate dai ricorrenti in giudizio, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, il legale nominato da AMAP, ha rappresentato al Giudice adito l'indisponibilità dell'Azienda a conciliare la controversia, come nella comunicazione interna n. 001-4139 del 27/07/2021 così disposto dall'Amministratore Unico della Società. Ciò nonostante il Giudice, ha ritenuto opportuno all'udienza del 04/02/2021 esperire il tentativo di conciliazione

– con rinuncia già espressa dai ricorrenti alle pretese per cui è causa e con l'eventuale solo riconoscimento del 3° livello impiegatizio del contributo spese.

Il Giudice del Lavoro rinviava la causa all'udienza del 13/05/2021, disponendo CTU contabile. All'udienza del 15/12/2022 la causa veniva posta in decisione.

Con sentenza n. n.4082/2022 del 15/12/2022 il Tribunale ha così statuito:

“Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento al 3° livello del CCNL di settore Gas-Acqua a far data dall'01/07/2014 e, per l'effetto, condanna la Società convenuta a corrispondere in loro favore la differenza tra la retribuzione dagli stessi percepita a partire dall'01/07/2014 e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità inquadrato nella qualifica di” operaio specialista impianti e reti” di cui al CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sono al soddisfo;

- *Compensa per metà le spese di lite fra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e si distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.*

In ordine all'opportunità di proporre eventuale appello avverso la predetta statuizione, si è chiesto all'avv.to Mandalà parere legale, il quale con mail del 03/01/2023 ha rappresentato: *Alla luce di quanto accertato nel corso del procedimento, visto l'esito dell'attività istruttoria, è emerso che i ricorrenti, nell'espletamento delle proprie mansioni, hanno acquisito quel grado di autonomia operativa nell'ambito, non di procedure definite, ma di procedure con elementi di variabilità. In forza di quanto sopra il Giudice ha ritenuto di accogliere solo la domanda subordinata: Lo scrivente ritiene, quindi, che non sussistono i presupposti per l'impugnativa del provvedimento giudiziale che, viceversa, darebbe origine ad un giudizio di appello dall'esito quasi scontato atteso che le risultanze dell'attività istruttoria, valevoli anche in secondo grado, porterebbero alla conferma del provvedimento di prime cure con conseguente condanna alle spese di lite.*

Nel condividere il predetto parere, si ritiene opportuno non proporre appello avverso la sentenza di cui sopra, in quanto si rischierebbe quanto meno una conferma della sentenza di primo grado, con ulteriore aggravio di spese legali a carico dell'Amap.

Poiché il nuovo inquadramento da riconoscere ai dipendenti in forza della sentenza della Tribunale che, peraltro, è esecutività *ope legis* comporta un incremento del

costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail del 24/01/2023 ha comunicato che il costo derivante dall'inquadramento al 3° livello dei dipendenti **F. P. – B. A. – Z. A. – Z. F. P.** far data dall'01/07/2014 al soddisfo è così distinto:

F. P. 3 liv dal 1/07/2014:	
dal 1/7/2014 al 31/12/2022	
SORTE AP	24.598,92
ONERI AP	8415,74
TFR A.P.	1533,92
Rivalut A.P.	2198,77
Int A.P.	309,37
Totale Costo A.P.	37.056,72
dal 1/01/23 al 31/01/2023	
SORTE C.A.	221,94
ONERI C.A.	75,91
TFR	13,68
	311,53
TOTALE	37.368,25
Z. F. P. 3 liv dal 1/07/2014:	
dal 1/7/2014 al 31/12/2022	
SORTE AP	24.925,64
ONERI AP	8.523,95
TFR A.P.	1.533,92
Rivalut A.P.	2.231,85
Int A.P.	314,00
Totale Costo A.P.	37.529,36
dal 1/01/23 al 31/01/2023	
SORTE C.A.	203,04
ONERI C.A.	69,64
TFR	13,68
	286,36
TOTALE	37.815,75

B.	A.	3 liv dal 1/07/2014:
dal 1/7/2014 al 31/12/2022		
SORTE AP		24.887,37
ONERI AP		9.256,04
TFR A.P		1.533,92
Rivalut A.P.		2.229,39
Int A.P.		313,64
Totale Costo A.P.		38.220,36
dal 1/01/23 al 31/01/2023		
SORTE C.A.		213,87
ONERI C.A.		79,63
TFR		13,68
		307,18
TOTALE		38.527,54
Z.	A.	3 liv dal 1/07/2014:
dal 1/7/2014 al 31/12/2022		
SORTE AP		25.100,08
ONERI AP		8.581,86
TFR A.P		1.533,92
Rivalut A.P.		2.259,98
Int A.P.		317,91
Totale Costo A.P.		37.793,75
dal 1/01/23 al 31/01/2023		
SORTE C.A.		220,24
ONERI C.A.		75,34
TFR		13,68
		309,26
TOTALE		38.103,01

Per un totale complessivo di **€ 151.814,55**.

Si propone quindi delibera autorizzativa per il pagamento delle differenze retributive come sopra determinate, nonché il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza da distrarre in favore dell'Avv. Antonio Geraci per un importo complessivo di €. 3.687,36.

F.to Avv.to Angela Maria Siciliano

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv.to Antonino Frenda

La spesa complessiva di **€ 151.814,55** graverà sul fondo rischi specifico. L'importo complessivo delle spese legali per € 3.687,36 comprensiva di spese generali e CPA, graveranno sul Conto Economico 2023 alla voce "spese legali".

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

DIRETTORE GENERALE

F.to Avv.to Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data...27/01/2023....

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n. 4082/20222 del 15/12/2022, resa nel giudizio R.G.L n.1370/2019 promosso dai dipendenti **F. P. – B. A. – Z. A. – Z. F. P.** e, per l'effetto inquadrare i predetti nel livello 3° del CCNL a far data dall'01/07/2014

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente **F. P.** o delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. **37.368,25.**

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente **Z. F. P.** delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. **37.815,75.**

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente **B. A.** delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. **38.527,54**

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente **Z. A.** delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. **38.103,01;**

- Autorizzare il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza pari a complessivi Euro **3.687,36** da distrarre in favore **dell'avv.to Geraci Antonio**, come disposto in sentenza.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

27/01/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino